



Via Appia 1413 - 04026 Marina di Minturno (LT)
Tel./Fax 0771-1907193
Cell.392/3797553
e-mail: raffaele.sparagna@live.it
PEC: raffaele.sparagna@pec.it

Tribunale di Cassino Sezione Lavoro

Ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e 669 quater c.p.c. di emissione di decreto inaudita altera parte e con istanza di notificazione per pubblici proclami

In nome e per conto della Prof.ssa Silvia Vanni nata a Teramo (TE) il 31.07.1986 e residente in Minturno (LT) alla Via Appia n. 1489 C.F. – VNNSLV86L71L103K, rappresentata e difesa giusto mandato dall'Avv. Raffaele Sparagna (C.F. SPRRFL83S17H501S) del Foro Cassino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Minturno alla Via Appia 1413, tel/fax 0771/1907193 ed in ogni caso presso il domicilio digitale del difensore raffaele.sparagna@pec.it al quale dovranno pervenire tutte le comunicazioni.

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (Cod. Fisc. 80185250588)**
in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Ufficio VIII^ Ambito Territoriale di Latina, (Cod. Fisc. 80004180594), con sede in Via Legnano, 34 - 04100 LATINA , in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **ENTRAMBI** rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, con domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: roma@mailcert.avvocaturastato.it

- resistenti -

NONCHÉ CONTRO

Dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2024/2026 classe di concorso ADSS Sostegno scuola secondaria di secondo grado, gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Latina.

- controinteressati -

PREMESSO IN FATTO

- 1) Che la ricorrente è insegnante precaria e regolarmente inserita nelle GPS I Fascia della Provincia di Latina, su classe di concorso ADSS Sostegno secondaria di secondo grado;
 - 2) la docente inoltrava regolare e tempestiva domanda di inserimento in GPS della Provincia di Latina per il biennio 2024/2026 ed in data 28/07/2024 inoltrava regolare domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze ex O.M.88 del 16/05/2024, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento – **pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande** – domanda che veniva protocollata dal ricevente Ministero al N. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.14017449.28-07-2024.** (doc in allegato);
 - 3) con provvedimento del 07/09/2024 UPS di Latina pubblicava l'elenco delle scuole con le rispettive disponibilità (provvedimento ed elenco in allegato);
 - 4) In data 21.08.2024 veniva pubblicata graduatoria GPS, ove la ricorrente per la sua classe di concorso risultava in posizione n. 937 con 49 punti;
 - 5) A seguito delle ulteriori rettifiche e correzioni in ragione delle esclusioni e dei reclami presentati dagli altri docenti la ricorrente Vanni Silvia ad oggi possiede il punteggio totale di **49 punti ed è collocata alla posizione n. 869** della graduatoria GPS Latina classe di concorso ADSS (si veda attestazione attuale posizione estratta dal sito istituzionale pagina personale del docente - in allegato);
- Si precisa che la posizione della ricorrente risultava essere la n.**871** sino al turno di nomina 14 del 06/12/2024 e solo a seguito di ulteriori rettifiche in autotutela ed esclusioni disposte dal Ministero la posizione della ricorrente mutava con la definitiva assegnazione della posizione **n. 869**;
- 8) In data 07/09/2024 l'USP di Latina pubblicava il primo bollettino di nomine al

quale facevano seguito nel corso del primo semestre ulteriori 16 bollettini di nomina per un totale di 17 turni;

9) Nel turno di nomina del 06/12/2024 l'algoritmo raggiungeva la posizione della ricorrente (come precisato a quella data era la posizione 871) ma non avendo la Vanni Silvia indicato tra le proprie preferenze la sede dell'Istituto Antonio Meucci di Aprilia la cattedra a T.D. veniva assegnata – regolarmente – alla docente Di Trocchio Donatella con posizione 872 (immediatamente successiva alla ricorrente);

10) Come anticipato, medio tempore la posizione della ricorrente Vanni Silvia passava dalla 871 alla 869 ed al successivo turno n.15 del 13/12/2024 veniva individuata una sola disponibilità per la classe ADSS sempre presso un istituto non presente tra quelli selezionati dalla ricorrente e la nomina veniva conferita alla posizione n. 876;

11) Nel turno di nomina n.16 del 03/01/2025 si rendeva per la prima volta disponibile una cattedra per la classe di concorso ADSS presso l'istituto L.B. Alberti di Minturno LTPS030006 – istituto che non solo risulta incluso tra le preferenze espresse dalla ricorrente Vanni Silvia ma risulta altresì la primaria scelta della stessa ricorrente (si veda allegata selezione sedi) oltre che precedente sede di lavoro della Vanni che presso tale istituto nell'anno 2023/2024 aveva ricoperto il medesimo ruolo con nomina sino al termine delle attività – in tale occasione la Vanni aveva ricevuto richiesta di continuità e relativo parere favorevole del Dirigente, continuità non confermata per carenza dei soli decreti attuativi della norma varata nel 2024.

Purtroppo, il procedimento automatizzato utilizzato dal Ministero per l'assegnazione delle supplenze, **operando illegittimamente come oramai notorio**, considerando rinunciataria l'odierna ricorrente – per la mera circostanza che nel precedente turno di nomina non aveva riscontrato la coincidenza tra la sede disponibile ed una di quelle prescelte dalla Vanni – assegnava la supplenza sino al termine delle attività al docente Roma Antonio collocato alla posizione n. 878 della graduatoria, quindi, in posizione nettamente inferiore rispetto a quella dell'odierna ricorrente.

12) la ricorrente per il tramite dello scrivente difensore in data 07/01/2025 presentava formale reclamo chiedendo al Ministero di provvedere alla correzione del suddetto decreto di nomina n. 0000003 del 03/01/2025 con attribuzione alla Vanni Silvia dell'incarico sino al termine delle attività presso l'istituto L.B. Alberti di Minturno codice LTPS030006.

Purtroppo alla data di presentazione del presente ricorso, nonostante la documentale illegittima dell'assegnazione de qua, l'USP ed il Ministero non hanno provveduto alla richiesta rettifica né hanno provveduto a fornire la documentazione richiesta con la contestuale istanza di accesso agli atti, rendendo necessario l'immediato ricorso all'autorità di codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro, stante l'evidente ed irreparabile danno alla ricorrente che ad oggi, **nonostante la perfetta coincidenza tra la sede prescelta e quella resasi disponibile nel turno di nomina 16 del 03/01/2025**, risulta esser stata scavalcata da un docente con posizione inferiore in graduatoria e non risulta ancora destinataria di alcuna supplenza e non potrà più ricevere nomine sino al termine delle attività dalle GPS, stante la scadenza di detta procedura alla data del 31/12/2024 con tutte le ulteriori conseguenze che meglio si esporranno in punto di diritto.

Fermo l'ulteriore danno erariale per quanto meglio si esporrà in seguito.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Il petitum del presente giudizio come già sinteticamente illustrato nella premessa, è costituito dal pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto del docente/ricorrente all'attribuzione della supplenza sino al termine delle attività presso l'istituto L.B. Alberti di Minturno – codice scuola LTPS 030006 – a far data dal 03/01/2025 in disapplicazione del decreto n. 3 del 03/01/2025 con cui veniva attribuita la suddetta supplenza al docente Roma Antonio collocato alla posizione 878 delle GPS di Latina, quindi in posizione inferiore rispetto alla ricorrente Vanni Silvia collocata alla posizione 869.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Anche nel caso di specie le Graduatorie provinciali delle supplenze non costituiscono l'esito finale di

un concorso per l'assunzione del personale docente, né di una valutazione comparativa che metta a confronto i candidati, di cui l'amministrazione è chiamata ad apprezzare discrezionalmente le competenze professionali. Al contrario, alla formazione di dette graduatorie si perviene tramite una procedura in cui non vi sono posti messi da coprire, non sono previste prove e la valutazione dei titoli non ha carattere tale da comportare una comparazione meritocratica, bensì si atteggia come "graduazione meccanica", ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la conseguenziale attribuzione del punteggio secondo i criteri fissati dalle Tabelle allegate nelle Ordinanze Ministeriali (v. T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III Bis, Sent. 16.12.2011 - 30.01.2012, n. 1021; Piemonte, Sez. II, 5.08.2016, 1110; Lombardia, Brescia Sez. I, Sent. 23.11.2020 n. 816; Puglia, Bari, Sez. I, Sent. 21.11.2020, n. 1480).

Di conseguenza, trattandosi di atti che esulano da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo ascriversi ad altre categorie di attività autoritativa, gli stessi "non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c." (cfr. Cass. Civ. SS.UU., 13.02.2008, n. 3399; Adunanza Plenaria n. 11/2011).

Sulla scorta di questi principi è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie analoga a quella sub iudice, in cui è stato ribadito che per l'inserimento nelle Gps "non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti,

in quanto i requisiti di ammissione sono predeterminati dall'anzidetta O.M 88/2024, con la conseguenza che "la posizione soggettiva dell'aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo bensì di un diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria, all'esito di una operazione di mero acclaramento con riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo" (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/09/2021, n. 6349).

L'art. 63, comma 1, del D.lgs n. 165 del 2001, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, <<incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali>>.

La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, <<restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni>>.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’Ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione. In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini dell’individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del candidato docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, come nel caso in esame, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’assegnazione della supplenza in applicazione delle regole dell’O.M. con conseguente attribuzione della richiesta supplenza a termine, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detta assegnazione/nomina potrebbe precludere, **la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.**

Nella specie, la domanda di parte ricorrente verte essenzialmente sul riconoscimento del diritto soggettivo dallo stesso posseduto all’assegnazione dell’incarico a T.D. sino al termine delle attività presso il suindicato istituto scolastico, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto". Con l'art. 40

D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso, secondo cui è competente l'Ill.mo Tribunale in intestazione.

Sul punto un importante contributo è stato dato dal Giudice del Lavoro dell'Aquila, dr.ssa Anna Maria Tracanna, con la sentenza n. 2859 pubblicata il 20.11.2019, chiarisce che per individuare correttamente il foro competente occorre riferirsi all'ultima sede in cui il docente ha effettivamente prestato servizio, ciò in quanto, alle controversie promosse nei confronti del Ministero dell'Istruzione, si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc.civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), per cui "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al

momento della cessazione del rapporto”.

Così, il Giudice del capoluogo abruzzese: “Con l’art. 40 d.lgs. cit. il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato e dall’altra preclude ogni riferimento a criteri di competenza territoriale collegati all’emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro”.

Alla luce di tali direttrici ermeneutiche, il Tribunale dell’Aquila richiama, altresì, l’art. 5 c.p.c., secondo cui la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

Con una serie di pronunce, la Corte di legittimità, aveva, invero, affermato che il Giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza dove il lavoratore presta servizio.

Invero, il modello normativo ricostruito pare sia stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte, che, anche di recente, ha stabilito il criterio di individuazione del foro competente nei casi di mobilità scolastica ed assegnazione provvisoria in altra sede.

La S.C., con l’ordinanza (ud. 24-10-2018) del 11.01.2019, n. 506, della Sez. VI (Lavoro), ha, infatti, chiarito e ribadito che la competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il Giudice competente deve essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. 29 febbraio 2012 n. 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562).

Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto "va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che l'art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)".

Nel caso in cui non vi sia stato un pregresso rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica, il foro verrà individuato, in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando **l'ubicazione della scuola** ovvero dell'Ufficio scolastico della provincia (Ambito Territoriale Provinciale) di cui si contesta l'atto ovvero la condotta. Nel caso in esame, non solo la ricorrente nell'anno scolastico 2023/2024 è stata destinataria di una supplenza sino al termine delle attività proprio presso l'istituto L.B. Alberti di Minturno (si vedano allegati contratti di lavoro) a seguito di decreto di nomina da GSP, quindi, la sua ultima sede di lavoro presso la P.A. risulta ricadere sotto la competenza del Tribunale di Cassino, ma seppure non si volesse considerare la sede dell'ultimo servizio, in applicazione dei suddetti criteri, risulterebbe in ogni caso competente l'adito Tribunale posto che l'istituto L.B. Alberti LTPS030006 con sede in Minturno, presso cui si chiede la nomina con il presente ricorso, risulta in ogni caso sotto la giurisdizione di questo Ill.mo Tribunale

MOTIVI IN DIRITTO

Sulla violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost. e del criterio prevalente della posizione in graduatoria, violazione O.M. 88/2024.

Il Ministero dell'Istruzione, per il reclutamento del personale docente per l'A.S. 2024/2025 ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un

algoritmo, che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, con l'adozione della D.M. 112 del 2022.

Pertanto, nella procedura informatizzata la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

Il criterio, prevalente, posto a base del funzionamento dell'algoritmo per le nomine è improntato, **e non potrebbe essere diversamente**, alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria.

Tale principio, è presente nella stessa O.M. n. 88 del 2024, la quale prevede che abbiano titolo a conseguire le supplenze annuali e temporanee sino al termine della attività didattiche esclusivamente gli **aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS.**

Emerge chiaramente anche dalla stessa normativa generale che governa il processo, oltre che dai principi generali e costituzionali che informano e sottendono all'azione amministrativa, che il criterio del punteggio e quindi della posizione in graduatoria debba essere preminente.

Deve, quindi, ritenersi che verosimilmente la pretermissione della ricorrente **in tutti i decreti di nomina per la sua classe di concorso, per i quali pure ha espresso preferenza**, sia dovuta ad un errore del sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo, che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali dei candidati espresse nella domanda di partecipazione alla procedura, **in danno del principio meritocratico a cui la pubblica amministrazione deve essere informata**, anche ai fini del buon andamento e dell'imparzialità della stessa. (recentissime *Ordinanza n. 5122 del Tribunale di Velletri* *Ordinanze del Tribunale di Velletri n. 3450 del 01.03.2022*, pur se con riferimento alle nomine dello scorso anno, ma con identico funzionamento del sistema).

Nel caso di specie, solo le nomine dei primi 14 turni, hanno visto l'assegnazione di una docenza a soggetto con punteggio superiore alla Vanni, mentre **tutte le altre nomine, per la medesima classe di concorso, sono state assegnate a docenti in posizione di gran lunga deteriore alla stessa.**

In particolare, poi, l'ultima nomina, **quella di cui si chiede espressamente la disapplicazione,** ossia quella intervenuta con decreto n. 3 del 03/01/2025 (turno 16) che ha visto la nomina del docente Roma Antonio collocato alla posizione 878 presso il predetto istituto al posto della ricorrente collocata alla posizione 869 e tra le cui preferenze espresse risulta collocato al **primo posto** proprio l'istituto de quo.

L'O.M afferma che: *“gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.*

Alla luce di ciò appare evidente che il bollettino di nomina del 3 gennaio 2025 – che ha escluso la ricorrente, assegnando gli incarichi a candidati in posizione inferiore – risulti illegittimo, anche con riferimento alla coerenza interna rispetto alla normativa generale di riferimento di cui all'O.M. 88/2024.

Tale ultima normativa, infatti, dà rilievo e centralità alla posizione in graduatoria del candidato, ai sensi e nel rispetto dell'art. 97 Costituzione, con riferimento ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, laddove l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria. (*Tribunale di Cosenza sentenza n. 1729/2022*)

Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenze ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole

di adozione. Come statuito di recente dal Tribunale di Frosinone, con il provvedimento n. 2813 del 2022 reso in sede cautelare in situazione simile, l'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dalla ricorrente a personale in posizione peggiore rispetto alla stessa deve presumersi derivato da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo, in quanto **l'ordine in cui vengono esaminate le richieste assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nelle graduatorie GPS.**

Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - **anche con punteggio pari a zero** - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr. in questi termini *Corte d'appello di Roma sentenza n. 1617 del 2020*)

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione ex art. 97 Costituzione, nonché in termini specifici di responsabilità del Dirigente preposto, il fatto che si tratti di un sistema informatico per mezzo di algoritmo non consente di per sé di ritenere corretto l'esito della procedura quantomeno nella parte in cui l'esito che si determina è che gli incarichi nelle sedi indicate alla ricorrente sono stati assegnati a docenti in posizioni peggiori rispetto alla sua all'interno delle graduatorie GPS.

Infatti, la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa deve assicurare, quali elementi minimi di garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati (si veda, in proposito la valenza escludente che l'algoritmo ha ricondotto alla scelta "spezzone" all'interno del modulo di assegnazione); b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale comunque deve poter svolgere la necessaria verifica di legittimità e

logicità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo (*Consiglio di Stato, sent. n. 2270/2019; 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020*)

Nel caso *de qua*, tali elementi di garanzia non sono stati assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti ai vari bollettini senza che fosse esplicitata in alcun modo la modalità concreta del criterio di applicazione di attribuzione degli incarichi in base all'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta dell'attribuzione di incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti, come nel caso della ricorrente, **incontestabilmente avente maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.**

Sulla rinuncia alla sede e la rinuncia al posto in graduatoria.

Ferma, pertanto, l'**indubbia prevalenza all'interno della medesima graduatoria al principio meritocratico nella misura in cui conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata**, tale criterio di selezione va poi coordinato con quanto dettato dal decreto ministeriale 112 del 2022, che consente (ma non obbliga!) gli aspiranti ad indicare nella domanda telematica tutte le sedi di organico relativa a ciascun grado di istruzioni richiesto.

Ciascun candidato presenta istanza assegnazione incarico con scelta sede, **pur non essendo a conoscenza delle disponibilità di posti e orari nelle eventuali sedi, che vengono resi noti solo successivamente, alla scadenza del termine per le domande**

In particolare, entrando nel merito del funzionamento dell'algoritmo, l'art. 12 commi 3 e 4, D.M. 112/22 prevede espressamente che *“attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti **possono** (NON DEVONO) indicare, con preferenza sintetica o analitica, **tutte le sedi** di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione*

*dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. **Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.***

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”

Orbene, come risulta dall'Ordinanza Ministeriale le “preferenze sono **espresse per sedi, classi di concorso e tipologia di posto**”, la sede Liceo Scientifico L.B. Alberti di Minturno era stata espressa come prima scelta dalla ricorrente, per la classe di concorso ADSS sostegno secondaria di secondo grado, come da normativa.

NON VI SONO ALTRE TIPOLOGIE IN TAL TAL DA LEGITTIMARE LA RINUNCIA E QUINDI L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

Pertanto, vanno distinte le diverse ipotesi di rinuncia:

- a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente ex O.M. 88/2024. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M., omette di proporre l'ulteriore istanza telematica e viene qualificato “rinunciatario” rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2024/2025;
- b) la rinuncia all'incarico, che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, “ci

ripensa” e decide di non assumere l’incarico assegnatogli dall’algoritmo o vi rinuncia esplicitamente. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell’incarico assegnato viene escluso dalle successive fasi di attribuzione di supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento;

- c) la rinuncia alla sede, che riguarda l’ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l’istanza telematica di assegnazione incarico, ma si è reso disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune delle sedi e non in altre. L’O.M. prevede in questi casi che *“costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenza per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di cui abbia titolo e al proprio turno di nomina **non possa essere soddisfatto in relazione alla preferenze espresse** sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso tipologie di posto **per cui non ha espresso preferenza**, con conseguente mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”*.

Pertanto, l’assegnazione delle sedi di supplenza avviene alla luce di plurimi parametri: primo fra tutti lo scorrimento delle graduatorie sulla base del criterio meritocratico in considerazione del punteggio e del posto ricoperto (“utilmente collocati in graduatoria) nonché la disponibilità attuale o sopravvenuta di sedi comprese nell’elenco di preferenze manifestate dal singolo aspirante in sede di presentazione di domanda assegnazione incarichi. (Tribunale di Cosenza n. 1729/2022)

In merito, il Tribunale di Bari, in caso assolutamente identico a quello *de qua*, con la sentenza n. 2745 del 2022 ha specificato che le sedi successivamente rese disponibili avrebbero dovuto essere attribuite all’aspirante collocato più in alta in graduatoria che

nei turni successivi non è stato destinatario dell'incarico, come nel nostro caso.

Diversamente, sempre per il medesimo Tribunale, si violerebbe sia il principio meritocratico sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la manifestazione di preferenza indicata in domanda.

Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire che l'aspirante esprima una scelta consapevole e pertanto sia considerato **rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata.** (*Tribunale di Lecce ordinanza del 21 giugno 2022*)

La mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze fatti non verificati nel caso di specie poiché nel turno di nomina del 3 gennaio 2025 (turno 16 veniva) assegnata la sede indicata dalla ricorrente nella propria istanza.

Inoltre, un funzionamento in tal senso del meccanismo finisce per vanificare e ledere l'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento: la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata (in tal senso Tribunale di Latina decreto 3542/22).

Ma a ben vedere, nell'ipotesi di rinuncia alla sede tale esigenze viene pienamente soddisfatta. **Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione “a sorpresa”, con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine, ed in ogni caso la possibilità di selezionare solamente 150 sedi e non tutte quelle presenti nella provincia**

di riferimento, in astratto, determinerebbe comunque un illegittimo e volativo comportamento della P.A. che sulla base di un criterio governato dal mero caso fortuito, andrebbe comunque ad escludere “a caso” tutti gli sfortunati docenti che non abbiano potuto inserire ulteriori sedi.

Se il meccanismo voluto dal Ministero fosse quello in concreto applicato dall’algoritmo, non avrebbe senso far selezionare le sedi ai candidati, basterebbe obbligarli a presentare la domanda con la sola selezione dell’intera provincia e di conseguenza di tutte le sedi disponibili, a quel punto si sarebbe in presenza, in caso di rinuncia, di una delle fattispecie previste di rinuncia espressa, ma così non è previsto dall’O.M., pertanto l’adito Tribunale vorrà disapplicare il provvedimento di nomina lesivo del diritto della ricorrente ed accogliere il presente ricorso.

Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati” (*ancora sul punto Tribunale di Cosenza sentenza. 1729 del 2022.*

Sul diritto della ricorrente all’assegnazione dell’incarico fino al termine, ora per allora e al risarcimento del danno per equivalente con riconoscimento dell’anno di insegnamento ai fini del punteggio.

Dalla ricostruzione normativa operata e dall’esame dei fatti, emerge **chiaramente e documentalmente** che la ricorrente doveva, in sede di nomina del 3 gennaio 2024 vedersi assegnata la cattedra al Liceo “*L.B. Alberti di Minturno*” LTPS030006, essendo tale sede – presente tra le preferenze della ricorrente – resasi disponibile in un momento successivo rispetto all’abbinamento fatto dall’algoritmo nel turno di nomina 14 del 06/12/2024 ove illegittimamente ha ritenuto rinunciataria la Vanni Silvia non

trovando corrispondenza tra la sede disponibile in tale turno e le preferenze espresse dalla ricorrente.

Chiara la lesione al principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, notevole il danno della ricorrente che pur collocata utilmente in graduatoria si è vista scavalcare nelle sedi da lei indicate come preferenza, in termini economici, di professionalità e punteggio per le future assegnazioni di incarichi, a fronte della assoluta buona volontà della lavoratrice, che pur avendo titolo da GPS, ha sempre dato la propria disponibilità ad accettare incarichi da graduatoria di istituto – purtroppo non risultandone destinataria in sede fase di assegnazione.

Sulla base delle considerazioni esposte emerge che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda.

In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione immediata del richiesto incarico di supplenza sino alla fine attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Latina del 03 gennaio 2025, nella parte in cui hanno attribuito, per la classe di concorso ADSS sostegno secondaria di secondo grado l'incarico a docente con punteggio inferiore alla ricorrente e collocato in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia di Latina per l'anno scolastico 2024/2025 e comunque il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conferimento dell'incarico pari alle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, essendo al momento la ricorrente priva di occupazione e incarichi di docenza, con riconoscimento dei relativi n.12 punti che la stessa avrebbe ottenuto con la nomina dal 03/01/2025 sino al termine delle attività.

Esclusione illegittima dalla Gps ai fini del conferimento incarichi sino al termine delle attività – quale rinunciataria – ambito territoriale di Latina AA.SS. 2024/2025 Violazione del principio neminem laedere – Risarcimento del danno

patrimoniale e non patrimoniale

Per tutto quanto sopra esposto emerge l'assoluta infondatezza e illegittimità del decreto n. 3 del 03/01/2025 che ha visto, a causa dell'erroneo ed illegittimo funzionamento dell'algoritmo utilizzato, l'assegnazione della supplenza a soggetto avente posizione posteriore in graduatoria rispetto alla ricorrente.

Il depauperamento di professionalità, esperienza lavorativa e la perdita del punteggio correlato fascia sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono e nel caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare urgente e di prosecuzione nel merito dell'odierna controversia dovranno essere risarciti.

Pertanto, la ricorrente chiede anche il risarcimento del danno per equivalente.

Quanto al danno patrimoniale questo è coincidente con la mancata percezione dell'emolumento cui la prof.ssa Vanni Silvia avrebbe avuto diritto in qualità di docente nell'ambito dell'incarico di docenza assegnatogli ove non illegittimamente estromessa.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha ribadito altresì che "il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove

tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa" (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

Esso è quantificabile in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità, moltiplicato per il numero delle mensilità maturate dalla data di presa in servizio - ut supra meglio individuata, corrisponde alla data del 03/01/2025 - alla data della condanna, oltre alle successive maturande, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.

Questi provvedimenti, stante la manifesta ingiustizia intesa in termini di assoluta ingiustificabilità in fatto e diritto della condotta attuata dalla P.A. hanno causato all'odierna ricorrente anche un danno morale subiettivo, quale danno conseguenza.

Si chiede, pertanto che venga risarcito secondo la determinazione che l'On. Giudicante adito riterrà di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.; tenuto in debito conto del turbamento psicologico subito dalla Vanni Silvia a seguito della sua illegittima esclusione.

Il perpetrarsi della disposta estromissione dall'intera procedura di reclutamento per l'anno scolastico in corso determina per la ricorrente un'evidente pregiudizio attuale allo sviluppo professionale derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, e gli effetti di tale pregiudizio saranno poi destinati a crescere nell'immediato futuro, atteso che la mancata maturazione del punteggio di servizio per quest'anno condurrà inevitabilmente all'incremento del distacco tra chi si è visto assegnare un incarico annuale a tempo determinato magari anche illegittimamente chi come l'odierna ricorrente è stata ingiustamente estromessa dall'intera procedura di reclutamento.

ISTANZA CAUTELARE E D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. INAUDITA

ALTERA PARTE

Prima di passare ad evidenziare le ragioni specifiche poste a fondamento della presente istanza, con particolare focus sul periculum diretto la ricorrente, questa difesa intende esporre in estrema sintesi le ragioni prettamente tecnico giuridiche che dovrebbero imporre in ogni caso l'accoglimento cautelare inaudita altera parte.

Va quindi evidenziato come la domanda della ricorrente risulti **documentalmente provata** e non potrà essere né smentita né contestata dalle controparti, ivi compresa – in caso di costituzione – dalla difesa dell'attuale detentore dell'incarico oggetto della domanda giudiziale.

Difatti, dal semplice esame della graduatoria GPS allegata e degli atti allegati chiamati è possibile evincere in maniera incontrovertibile che:

1. La ricorrente possiede i titoli necessari all'inserimento ed alla partecipazione alla classe di concorso ADSS, posto che il solo essere ad oggi inclusa nella graduatoria dimostra come la P.A. a seguito della presentazione della domanda, verificati i titoli di accesso ed ogni ulteriore requisito, ha confermato l'inserimento della Vanni Silvia all'odierna posizione 869 (si consideri altresì che la Vanni è già stata destinataria del medesimo incarico nel precedente anno scolastico, venendo così assoggettata anche al controllo dei titoli da parte del dirigente scolastico nel corso dell'anno come da previsione normativa – si vedano allegati contratti della Vanni aa.ss. 2023/2024) – quindi è indubbio che la Vanni Silvia abbia diritto oltre che interesse a coltivare la presente azione giudiziaria;
2. Sempre dalla lettura della sola graduatoria, anche nella sua prima stesura pubblicata dall'USP di Latina sul proprio albo pretorio, in data 21/08/2024 – allegato in formato PDF autentico – si evince come la Vanni fosse collocata alla posizione 937 ed il Roma alla posizione 943.

Pertanto, a prescindere da ogni possibile modifica delle stesse GPS in ragione di

esclusioni, correzioni, rinunce ed ogni ulteriore variazione, appare evidente e provato che la P.A. abbia verificato i requisiti ed i titoli di priorità sia della Vanni che del Roma e che in conseguenza **abbia collocato la ricorrente in posizione superiore all'odierno detentore dell'incarico**, ragion per cui, in nessun caso il Roma Antonio può e/o potrebbe vantare una collocazione in graduatoria superiore alla Vanni.

Difatti, a seguito delle variazioni delle GPS dovute a diversi provvedimenti della P.A. che hanno visto coinvolti altri docenti presenti in GPS, sia la ricorrente che il Roma hanno visto migliorare la propria posizione in senso assoluto, mantenendo in ogni caso inalterato, in senso relativo, il divario tra i due e la posizione preordinata della Vanni sul Roma (ad oggi la Vanni ricopre la posizione 869 come da allegata certificazione ed il Roma la posizione 878 come da allegato bollettino di nomina del 03/01/2025) – risultando così documentalmente provato il diritto prioritario della ricorrente in sede di assegnazione dell'incarico de quo;

3. Sempre dall'esame dell'allegata documentazione risulta provato che la sede oggi richiesta dalla ricorrente risulti essere inserita - come prima scelta – dalla Vanni all'interno dell'allegata domanda di aggiornamento GPS 2026/2026 contenente l'indicazione delle sedi, quindi, non solo la Vanni è legittimata a chiedere l'assegnazione su detta posizione lavorativa ma è altresì provata che nessun ulteriore criterio di priorità possa esser fatto valere dal Roma per vantare una prevalenza sulla Vanni (ad esempio l'aver indicato proprio quell'istituto in via principale rispetto ad altre sedi, difatti, se anche il Roma – come la Vanni – avesse indicato l'istituto LTPS030006 come sua prima scelta, il divario in graduatoria con la Vanni resterebbe in ogni caso invariato);
4. Dall'esame degli allegati precedenti bollettini di nomina risulta documentalmente provato che la Vanni non è mai stata destinataria di altro incarico GPS per il 2024/2025, pertanto la ricorrente ha provato di non essere “rinunciataria” secondo le regole dell'O.M. e che l'errore di assegnazione è dovuto esclusivamente – per

quanto meglio esposto in precedenza – dall’erroneo ed illegittimo funzionamento dell’algoritmo, pertanto la Vanni ha attuale diritto alla nomina richiesta;

Per quanto sinteticamente esposto appare evidente **non solo il fumus**, ma **l’oggettiva ed innegabile fondatezza della pretesa della ricorrente** anche nel merito, per meglio dire, anche un eventuale esame ordinario dell’intera vicenda non potrebbe in nessun modo modificare e/o smentire l’impianto probatorio documentale già ad oggi versato in atti (SIC!).

Sempre in estrema sintesi, prima di analizzare il periculum e le ripercussioni irreparabili che il perdurare dell’illegittima attribuzione comporterebbe in capo alla ricorrente, si vuole evidenziare come la **richiesta ordinanza cautelare inaudita altera parte si imponga** anche a tutela **dell’interesse pubblico** al fine di evitare un notevole **danno erariale**.

Difatti, ove l’adito Tribunale non dovesse accogliere la richiesta cautelare, le lungaggini processuali porterebbero certamente ad un pronunciamento di codesto Giudicante successivo alla chiusura dell’anno scolastico in corso, con conseguente condanna della P.A. al risarcimento del danno per equivalente in favore della Vanni Silvia, tale esborso andrebbe ovviamente assommato ai costi sostenuti dalla stessa P.A. per corrispondere la dovuta retribuzione al Roma Antonio per il servizio medio tempore prestato **con evidente duplicazione illegittima della spesa pubblica**.

Inoltre, essendo il Roma Antonio certamente in buona fede, non potrebbe in nessun caso essere costretto alla restituzione delle somme medio tempore percepite, quindi appare evidente che il danno, anche se meramente economico, nei confronti della pubblica amministrazione (ed in questo caso a danno dell’intera collettività dei contribuenti) risulterebbe irreparabile.

Ciò detto e premesso,

Si consideri, ai fini della valutazione della assoluta impossibilità di attendere i tempi per la comparizione delle controparti e dei potenziali controinteressati stante la

molteplicità di quest'ultimi e la speciale procedura notificatoria richiesta, che il permanere dell'esclusione determina, irreparabilmente, l'impossibilità per parte ricorrente di prestare e quindi maturare il servizio, di percepire lo stipendio (fonte principale di sostentamento) e di accumulare esperienza lavorativa e punteggio non reintegrabili ex post.

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - l'attualità del pregiudizio. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui la produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire il danno irreparabile al diritto.

I motivi esposti nella parte motiva, sul piano del *fumus boni iuris*, e del *periculum*, giustificano in misura evidente la richiesta di un immediato provvedimento cautelare, essendo la ricorrente posta regolarmente in graduatoria ed avendo "subito" la nomina di candidati di gran lunga in posizione deteriore, restando al momento senza lavoro.

Appare evidente il pregiudizio, imminente e non altrimenti rimediabile, al diritto della ricorrente – stante la normale durata del giudizio di merito – a svolgere l'attività di docenza nella materia di specializzazione fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Inoltre, nel caso di specie, il destino ha voluto che la cattedra di supplenza illegittimamente assegnata al docente Roma Antonio piuttosto che alla ricorrente Vanni Silvia risulti relativa all'assistenza del minore con BES (bisogni educativi speciali) Sergio Maria Rasile, minore assistito e coadiuvato dalla stessa Vanni Silvia nel precedente anno scolastico 2023/2024 e che proprio grazie al legame sorto con la docente di sostegno odierna ricorrente, aveva ottenuto enormi e significativi miglioranti (riscontrati anche dalla Psicologa AUSL) miglioranti tanto significativi che avevano spinto i genitori del minore a presentare innumerevoli istanze di continuità didattica (**inviare anche al Presidente della Repubblica**) nel disperato tentativo di

conservare e preservare il rapporto simbiotico instaurato con la docente Vanni Silvia. Purtroppo, nonostante le richieste tempestivamente notificate al Ministero dai genitori, nonostante il parere favorevole del dirigente scolastico dell'istituto L.B. Alberti, la mancata adozione dei decreti attuativi della norma di riferimento sulla continuità hanno impedito la prosecuzione di detto rapporto.

Come anticipato, il destino ha scelto di rendere nuovamente disponibile il posto di docente di sostegno per il minore Sergio Rasile, proprio in concomitanza con lo scorrimento della graduatoria nella posizione dell'odierna ricorrente.

Ciò evidenziato, appare evidente come **l'immediata tutela richiesta anche inaudita altera parte** sia, indispensabile al fine non solo di eliminare l'irreparabile danno della ricorrente ma anche a tutela dell'interesse del minore con BES a cui si potrebbe garantire non solo il ricongiungimento con una figura tanto importante quale quella della Vanni Silvia, ma altresì gli si potrebbe garantire la continuità didattica nei prossimi anni.

Ferme le osservazioni in merito anche al sopra ordinato interesse di natura pubblica dell'istituto ed anche del minore con BES, non potrà sfuggire al giudicante l'irreparabile danno che la mancata adozione di un provvedimento d'urgenza potrebbe arrecare alla docente ricorrente che non solo si vedrebbe privata del sostentamento economico per se e per la sua famiglia (la docente è madre di due figli di 4 ed 8 anni) ma verrebbe altresì irrimediabilmente penalizzata sotto il profilo professionale e ciò non solo in ragione del mancato riconoscimento del punteggio pieno (12 p.t.) per il servizio (la ricorrente con nomina dal 03/01/2025 sino al termine delle attività presterebbe servizio per i previsti 180 giorni al fine dell'assegnazione del punteggio pieno per l'annualità) con compromissione a cascata della propria posizione in graduatoria anche in sede di futuri aggiornamenti con conseguenziale pregiudizio su tutte le successive nomine nei futuri anni scolastici – quantomeno sino al 2026 data in cui verranno aggiornate nuovamente le GPS – ma in particolare la ricorrente verrebbe

privata di quell'importantissimo bagaglio di esperienza professionale certamente **non risarcibile a posteriori**(SIC!).

Si osservi che caso di mancata pronuncia cautelare, seppur il Giudice dovesse riconoscere il punteggio pieno alla Vanni, quest'ultima potrebbe aggiornare la propria posizione sino al 2026 vedendo così altresì compromessa la possibilità di ricevere carichi per il prossimo anno scolastico, con ulteriore perdita economica ed esperienziale non risarcibile a posteriori (SC!)

E comunque si rammenta come le annualità di servizio diano la possibilità di accesso alle procedure straordinarie di assunzione finalizzata all'immissione in ruolo come ad esempio le immissioni in ruolo da prima fascia, nonché alle procedure concorsuali.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha ben scolpito le esigenze di carattere personale: "E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)".

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000).

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della

concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per la ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

Sulla base di tali circostanze lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza che disponga l'immediata attribuzione dell'incarico richiesto presso l'istituto L.B. Alberti, su posto di sostegno ADSS per la scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto L.B. Alberti di Minturno (LTPS030006) Ambito Territoriale di Latina.

Vorrà quindi, l'adito Tribunale **disporre l'immediata assegnazione alla Vanni Silvia dell'incarico di supplenza presso l'Istituto secondario L.B. Alberti di Minturno (LTPS030006), fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente Roma Antonio attualmente assegnatario del detto incarico in sostituzione del ricorrente, risultando documentale nel caso in esame che il Roma risulta collocato in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente e che l'istituto LTPS030006 risulta nel novero delle sedi scelte dalla ricorrente, pertanto non occorre procedere ad una fase istruttoria per poter addivenire all'accoglimento della domanda cautelare,** preordinata al mantenimento dell'effetto nel merito, fase di merito che potrebbe anche non risultare necessaria posto che tale fase dovrebbe essere introdotta esclusivamente da colui che ne avesse interesse a seguito del **provvedimento cautelare d'urgenza** – non risultando quindi necessaria – il che potrebbe **definire l'odierna controversia** attraverso la sola adozione della richiesta tutela d'urgenza.

Sul punto si richiama il contributo del Tribunale di Frosinone in persona del Dott. Massimo Lisi, che giudicando un caso analogo – accogliendo la domanda cautelare del ricorrente – ha testualmente statuito: *“Il presente giudizio è stato proposto dopo*

l'entrata in vigore della novella apportata dalla Legge n. 80/2005 all'art. 669 octies c.p.c. con l'introduzione del comma 6, e quindi si deve tener conto del nuovo tenore letterale della norma in parola, che prevede come le disposizioni relative alla prosecuzione nel merito del procedimento cautelare definito con ordinanza "non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile e da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito".

A seguito della riforma, quindi, la necessità di prosecuzione nel merito viene confermata solo per alcuni provvedimenti cautelari, mentre per la rimanente parte si esclude il passaggio alla fase di merito, che diviene solo eventuale ed è quindi lasciato alla libera scelta della parte che intenda richiedere la riforma del provvedimento cautelare.

Peraltro, alla luce della non chiara scelta lessicale operata dal Legislatore, sono state proposte interpretazioni diverse circa la precisa linea di demarcazione tra i provvedimenti cautelari per i quali è confermata la strumentalità necessaria tra cautela e merito, e quelli per i quali tale strumentalità viene attenuata.

A parere del Giudicante va preferito il criterio che indica come tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nonché le azioni di nuova opera e di danno temuto, rientrano nella categoria dei provvedimenti per i quali vi è attenuazione della strumentalità.

In ragione di tali motivi, a seguito dell'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. in oggetto, non deve essere concesso il termine per la prosecuzione della causa nel merito.

Il presente provvedimento è astrattamente idoneo a definire il giudizio, ove una delle parti non inizi l'oramai solo eventuale fase di merito, per cui il Giudicante è chiamato anche a pronunciarsi sulle spese di lite, alla stregua dei principi generali."

P.Q.M.

La ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art. 414 e ss. c.p.c.*, e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt. 2709 e 2719 c.c.*, riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede,

RICORRE D'URGENZA E NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Cassino, affinché, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

Accertare e dichiarare il cattivo ed illegittimo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione delle posizioni a cui conferire incarico da GPS, accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento del richiesto incarico per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto

IN VIA CAUTELARE ED INAUDITA ALTERA PARTE

Verificata la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora* siccome descritti in atti, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti:

- **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del provvedimento di nomina Decreto n. 3 del 03/01/2025 ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimo, di assegnare ora per all'ora, alla Prof.ssa Vanni Silvia l'incarico di supplenza su posto di sostegno ADSS presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO L.B. ALBERTI" (cod. LTPS030006) di Minturno, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente Roma

Antonio attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

- DISPORRE ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

NEL MERITO

- ORDINARE alle Amministrazioni resistenti, previa disapplicazione del provvedimento di nomina Decreto n. 3 del 03/01/2025 ed ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, in quanto illegittimo, di assegnare alla Prof.ssa Vanni Silvia l'incarico di supplenza su posto di sostegno ADSS presso l'Istituto secondario di secondo grado "LICEO SCIENTIFICO L.B. ALBERTI" (cod. LTPS030006) di Minturno, fino al termine delle attività didattiche per l'A.S. 2024/25, in quanto in posizione di prevalenza rispetto al Docente Roma Antonio attualmente assegnatario del detto incarico di docenza;

- CONDANNARE per l'effetto dell'accertamento del diritto della ricorrente l'Amministrazione convenuta al riconoscimento dell'intero punteggio (12pt) relativo all'incarico (superiore ai 180gg) annuale ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS - seconda fascia provincia di Latina, classe di concorso ADSS) e al risarcimento del danno derivante dal comportamento dell'Amministrazione da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ed anche al danno per la perdita di chance rappresentata dall'impossibilità di aggiornamento della propria posizione sino al 2026 anche a seguito del riconoscimento dei 12 punti per la presente annualità di servizio con compromissione della possibilità di ricevere incarichi anche per il susseguente anno scolastico, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, che la ricorrente avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre trattamento previdenziale e interessi legali.

Condanni altresì le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritardata o mancata assunzione al pagamento a titolo di danno patrimoniale in via equitativa in

una mensilità onnicomprensiva lorda per ciascuna mensilità maturata a far data dal 03/01/2025 alla data di condanna e successive maturande, compresa 13° mensilità, oltre alla ricostituzione della posizione previdenziale, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativamente determinata dall'On. Giudicante ai sensi dell'art. 1226 c.c.

A riferimento dell'importo mensile risarcibile si prendano altresì a parametro i contratti stipulati dalla ricorrente presso lo stesso istituto L.B. Alberti di Minturno per la medesima classe di concorso ADSS nell'anno scolastico 2023/2024 per un totale lordo conglobato di **circa 22.837,88** (in allegato n.2 contratti per 9 ore cadauno per un totale di 18 ore complessive)

- in ogni caso adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente ed in particolare ordinare alle amministrazioni resistenti di attribuire alla Prof.ssa Vanni Silvia n.12 punti con conseguenziale attribuzione e riconoscimento nelle GPS provincia di Latina nella classe di concorso ADSS secondaria di secondo grado ed in ogni altra classe di concorso in cui la ricorrente risulta inserita, nella misura ex lege determinata.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, in favore del difensore antistatario, anche e soprattutto alla luce dell'ingiustificato e pretestuoso silenzio serbato sull'istanza/reclamo tempestivamente presentato dall'odierna ricorrente in data 07/01/2025.

Ai fini della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è ricompreso nello scaglione sino a 26.000 euro ed è pertanto assoggettato al pagamento in misura dimezzata del contributo unificato per euro 118,50

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i documenti di seguito elencati:

- 1) Decreto Pubblicazione GPS Latina e relativa Graduatoria;
- 2) Decreto pubblicazione disponibilità posti GPS;
- 3) Attestazione posizione attuale GPS Vanni Silvia;
- 4) Domanda aggiornamento GPS con indicazione preferenze sedi;
- 5) Bollettino nomina del 06/12/2025 turno 14;
- 6) Bollettino nomina del 13/12/2025 turno 15;
- 7) Bollettino nomina del 03/01/2025 turno 16;
- 8) Contratto lavoro Vanni Silvia – istituto L.B. Alberti Minturno aa.ss. 2023/2024;
- 9) Richieste continuità didattica 2023/2024 istituto L.B. Alberti di Minturno;
- 10) Parere favorevole alla continuità del Dirigente Istituto L.B. Alberti 2023/2024;
- 11) O.M. 88/2024;
- 12) Reclamo avverso decreto nomine del 03/01/2025 turno 16;

La causa potrebbe essere decisa sulla base della sola documentazione prodotta, senza dar corso ad alcuna istruttoria, in ogni caso si chiede disporsi ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente di tutta la documentazione utile per la decisione della presente causa ed in particolare, in caso di contestazione, l'attestazione della posizione della ricorrente e del Roma Antonio nella graduatoria GPS Latina classe ADSS.

Con riserva all'udienza di discussione a norma dell'art. 420 c.p.c. di chiedere integrazione del contraddittorio ed ulteriori mezzi di prova in relazione alle difese e domande avversarie.

Ulteriori istanze istruttorie riservate.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Si ritiene, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che il ricorso debba essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, vale a dire ai docenti iscritti nella graduatoria provinciale di Latina classe di concorso ADSS sostegno secondaria di secondo grado e non solo al Roma Antonio, (di cui in ogni caso la P.A. raggiunta da formale richiesta di accesso agli atti non ha fornito i dati necessari per una notifica in proprio) posto che ulteriori docenti non cogniti e non conoscibili potrebbero avere interesse alla procedura de qua.

Quanto alle modalità di notifica ai controinteressati, si ritiene che - anche per ragioni di celerità e di economia processuale, nonché in considerazione della circostanza che mancano nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lazio, le indicazioni di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti - sussistano i presupposti per autorizzare (secondo prassi ormai generalizzata in controversie di tal natura) la notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lazio – USP Latina. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (*Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919*).

SI CHIEDE

l'autorizzazione a notificare il presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e del emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o sul sito dell'U.S.R. Lazio – Ambito Territoriale per la provincia di Latina.

Con massima osservanza

Avv. Raffaele Sparagna